

Benefici ai fini della carriera

art. 1 legge 336/70

E' meglio nota come "legge dei combattenti".

Art. 1.- I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo nello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Pur avendo esaurito i suoi effetti per quanto riguarda i combattenti e reduci, mantiene ancora la sua valenza per l'estensione ai congiunti, ai profughi e alle vittime del terrorismo e della criminalità per effetto dell'art. 9 della legge 302/90 (vedi CM Funzione Pubblica n.2/03). I benefici sono riconosciuti, a domanda, a partire dalla data di decorrenza economica del ruolo; non ci sono prescrizioni per la presentazione della domanda, ma gli arretrati comprendono al massimo gli ultimi 5 anni.

L'applicazione di questa legge presenta risvolti poco edificanti; il dettato dell'art. 1 è chiaro e non ha bisogno di interpretazioni per cui per oltre 20 anni è stato applicato in modo uniforme:

riconoscimento ai fini giuridici ed economici, quindi utile in carriera per maturare la classe superiore, in pratica acquisizione di un'anzianità maggiore di due anni.

I guai sono cominciati con il comma 5 dell'art. 4 della legge 498/92 (Legge finanziaria) che dà l'interpretazione autentica e testualmente recita:

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Innanzitutto è prevista la moratoria per coloro che godono al momento dei benefici riconosciuti prima di questa norma restrittiva: quanto percepito in più viene riconosciuto come assegno ad personam ad assorbimento.

Ciò perché si sancisce che il beneficio previsto dalla legge 336 viene assorbito in caso di ricostruzione di carriera prevista da "disposizioni di carattere generale"; sull'interpretazione di quali si dovessero considerare disposizioni di carattere generale si sono sbizzarriti e si sbizzarriscono in tanti, di fatto il beneficio viene soppresso quando è previsto dal contratto un diverso inquadramento, ma non sempre è chiaro ed esplicito se sussistono queste condizioni.

Con l'inquadramento del CCNL del 95 quanti godevano del beneficio lo hanno perso dal 1/1/96 perché è subentrato un nuovo inquadramento.

Quanti hanno avuto il beneficio con decorrenza posteriore al 31/12/95 sono disciplinati dalla CM 595/96 nel passo che è riportato:

“3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 336/70

Come è noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti "benefici", segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n.336, che sono correlati, in via generale, ad anzianità convenzionali e consentono, di fatto, accelerazione di carriera e miglioramenti stipendiali.

Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL in esame.

Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anziché quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all'importo di un aumento periodico o biennale che all'epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell'interessato, fissando così, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento. (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/1992 espresso nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993).

Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto al CCNL gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.

Peraltro, rimangono inalterati, per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.

Nulla è innovato circa l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2 della stessa legge n. 336/1970, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all'atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l'attribuzione del grado o della qualifica superiore.

... omissis”

Non è il massimo della chiarezza: si conferma il diritto previsto dalla 336 e si conferma l'assorbimento introdotto con la 498, ma poi ne determina l'ammontare nel 2,50% della classe della classe in godimento. Quindi riconosce degli aumenti biennali.

E' da ritenere che:

- secondo l'assunto della 336 che ritiene il beneficio utile *ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio*, vada interpretato nel senso che è utile per il passaggio di classe, mentre in attesa di maturarlo debba essere riconosciuto l'aumento biennale del 2,50%;

– in caso di nuovo inquadramento, che modifichi la struttura di quello attuale in gradoni, per effetto della 458 il beneficio viene assorbito.